



GESTIONE TEMPORANEA

(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 26

DEL. 28 NOVEMBRE 2012

AREA GALOPPO- Domanda colori SIMEONE SALVATORE (n. a.TERRA DI SIENNA)

DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell’attuale fase di gestione temporanea;

VISTI gli artt. 7, 8, 9, 15 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 15, 16, 17, 22 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTA la documentazione prodotta dal sig. SIMEONE Salvatore (titolare di colori in USA) che ha presentato domanda di autorizzazione a far partecipare cavalli purosangue inglese nelle corse al



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

galoppo in piano ed ostacoli (c.d. "concessione colori") sotto il nome assunto "TERRA DI SIENNA" triennio 2012/2014;

VISTI gli artt. 7 e 15 dei vigenti Regolamenti delle Corse dell'ex Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia i quali dispongono che i soggetti che presentano domanda per far partecipare a corse i cavalli in proprietà o in affitto devono dimostrare di possedere congrui redditi o proventi, ma non stabiliscono il reddito minimo per procedere all'autorizzazione;

VISTA la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente, prot. 915 del 29.09.2006, con la quale viene fornito parere favorevole all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione nei confronti dei richiedenti con redditi non inferiori a € 15.000,00;

RITENUTA la documentazione prodotta completa e conforme a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti delle corse dell'ex Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia;

CONSIDERATO che dalla succitata documentazione non emergono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

Di concedere, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano e dell'art. 16 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia, l'autorizzazione a far partecipare a corse al galoppo in piano ed ostacoli cavalli in proprietà o in affitto del sig. SIMEONE SALVATORE, già titolare di autorizzazione a correre in USA nonché ai sensi dell'art. 15 (Regolamento ex Jockey Club Italiano) e dell'art. 22 (Regolamento ex Società degli Steeple Chases d'Italia) l'autorizzazione all'uso del nome assunto "TERRA DI SIENNA" triennio 2012/2014,

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta